



Notaio

Dott.ssa Anna Rita Colombo

**Busto Arsizio -
Viale Duca D'Aosta, 16
Tel. 0331/021214
Fax 0331/021123**

Repertorio n. 18772

Raccolta n. 13118

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di marzo,
alle ore sedici e minuti dieci.

In Busto Arsizio, nel mio studio in Viale Duca D'Aosta n. 16.

Innanzi a me Dr.ssa **ANNA RITA COLOMBO** Notaio residente in Busto Arsizio ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente la signora:

COTTINO MARIA, nata a Milano il giorno 26 gennaio 1955, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale in rappresentanza della Fondazione denominata "**CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS**", con sede in Castellanza, via Cardinal Ferrari n. 4, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 1692 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Varese al n. VA-289505, codice fiscale 81009930124, partita iva 01364330124,

cittadina della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa.

La signora Cottino Maria, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale in rappresentanza della Fondazione "**CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS**" in epigrafe, mi richiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, qui oggi ed a quest'ora riunita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statutario alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i.;
2. Delibere inerenti e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cottino Maria che mi richiede di verbalizzare quanto segue:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questa sede, giorno e ora a norma di statuto;

- che l'art. 12 dello statuto vigente stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a deliberare le modifiche allo statuto;

- che l'art. 10 del vigente statuto prevede che per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Amministrazione, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti e con votazione palese e che, in caso di parità, prevalga il voto di chi presiede la riunione;

- che per il Consiglio Amministrazione, composto da sette membri, sono oggi presenti, oltre allo stesso Presidente, gli altri Consiglieri signori:

Carozzi Cristina, nata a Varese il 5 dicembre 1967, Della Cagnoletta Francesca, nata a Milano il 27 dicembre 1969, Lepori Enrico, nato a Busto Arsizio il 19 febbraio 1961, Olivares Orazio, nato a Legnano il 9 giugno 1957, Ruga Dario, nato a Milano il 13 marzo 1961, Silverii Giovanni, nato a Carrara il 17 febbraio 1939;

il tutto come risulta dall'elenco analitico riportato sul foglio di presenza che, sottoscritto dal Presidente, viene depositato agli atti della Società per esservi conser-

Registrato a Varese
il 17/03/2026
al n. 8175
serie 1T
con euro Esente

vato.

Pertanto il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita e pronta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone ai presenti le ragioni che rendono opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Statuto, nel testo che il Presidente illustra agli intervenuti, redatto per adeguarlo alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore - CTS), con le connesse deliberazioni, tra cui - in primis - la variazione della denominazione in **"FONDAZIONE GIULIO MORONI ETS"**.

Il Presidente precisa altresì che si intende provvedere all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, della quale il Presidente incarica me Notaio di provvedere, ed a tal fine si rende necessario attestare la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente, quindi, illustra la perizia di stima redatta in data 21 gennaio 2026 dal Dott. PETRILLO MARCO, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 149105 con Decreto Ministeriale n. 6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, asseverata di giuramento avanti a me Notaio in data 27 gennaio 2026 al numero di repertorio 18612 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa ricevuta dagli intervenuti, dalla quale risulta che il valore del patrimonio netto della Fondazione alla data del 30 novembre 2025 è pari ad euro 1.940.000,00 (unmilionenovecentoquarantamila virgola zero zero) patrimonio sufficiente per la dimostrazione dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 22 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Infine il Presidente precisa che si rende necessario provvedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1) di abrogare il vigente statuto sociale ed adottare il nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", firmato dai comparenti e da me Notaio, testo che viene approvato nella sua interezza, previa lettura data da me Notaio, adottando in particolare la nuova denominazione **"FONDAZIONE GIULIO MORONI ETS"** sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, che sarà sostituito dal nuovo acronimo "ETS" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017. Avveratasi la predetta condizione, la Fondazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS";

2) di prendere atto della dimostrazione dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 22 comma 4 D.Lgs. 117/2017 e pertanto incaricare me Notaio di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

3) di nominare a comporre l'Organo di Controllo della Fondazione, a composizione monocratica, che resterà in carica un triennio (tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028), il dott. PETRILLO MARCO, nato a Castellanza il giorno 3 aprile 1973, domiciliato in Castellanza, viale

Don Minzoni n. 39, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 149105 con Decreto Ministeriale n. 6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, munito dei requisiti professionali di cui agli artt. 30 e 31 c.c.. Lo stesso eserciterà anche la la revisione legale dei conti;

4) di attribuire al Presidente tutti i più ampi poteri per l'esecuzione di quanto deliberato e di autorizzarlo ad apportare alla odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Ai fini della futura comunicazione presso i Pubblici Registri della presente delibera si dà atto che la Fondazione ad oggi possiede il seguente bene immobile in Comune di Castellanza:

- fabbricato da cielo a terra sito in via Eugenio Cantoni n. 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castellanza al foglio 12, mappale 359, via Eugenio Cantoni n. 6, piano S1-T-1, Categoria B/5, classe U, Rendita Catastale Euro 4.201,10.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali seguono come per legge; in particolare il presente verbale è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesta, io Notaio ho ricevuto questo verbale del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato B, alla Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Consta di un foglio scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me completato, per due intere facciate oltre alla presente fin qui.

F.to: MARIA COTTINO

F.to: ANNA RITA COLOMBO NOTAIO

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA
FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI ONLUS

§ 1. Premessa

In data 4 dicembre 2025 la dr.ssa Maria Contino, nata a Milano il 26/01/1955, residente in Castellanza (Va) in via Col di Lana n.19, C.F. CTTMRA55A66F205R, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni onlus, codice fiscale 81009930124 partita iva 01364330124, con sede in Castellanza (Va) in via Cardinal Ferrari n. 4 ha richiesto al sottoscritto Dott. Marco Petrillo, nato ad Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTRMRC731003C139I revisore legale iscritto al Registro al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta *Fondazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*").

La Fondazione sta provvedendo a modificare il proprio statuto per conformarlo alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017. Il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (di seguito anche il "*RUNTS*"), esaminando nell'ambito dell'istruttoria in corso ai sensi dell'articolo 53 del *CTS* e in ottemperanza ai termini previsti dall'art.8 del D.L. 84/2025.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio della *Fondazione* al fine dell'iscrizione nel *RUNTS* quale ente del terzo settore con "personalità giuridica" ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.



§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio della *Fondazione G. Moroni onlus* per determinarne l'entità della medesima in sede di iscrizione al *RUNTS*. L'finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale della *Fondazione*, consentendo di accettare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del *CTS*, stabilisce che

"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Il Consiglio Nazionale di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "*patrimonio minimo*" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. Quest'ultimo documento statuisce un principio generale per il quale:

"con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Fondazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...)

"Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Ente non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4; occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1 bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminuzione nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporaneamente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, o nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui la *Fondazione* già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale Ente del Terzo Settore, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS della *Fondazione* quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori della *Fondazione* nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la *Fondazione* e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 30 novembre 2025. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data la *Fondazione* ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. La Fondazione e la sua storia

La *Fondazione* fu costituita in data 23/03/1960. Considerata come ente ex Ipb si trasformò in Fondazione di diritto privato e iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di Regione Lombardia n.1692 con effetto dal 31/12/2003. La *Fondazione* fu iscritta al REA al n. 289505 e ha acquisito e mantenuto nel tempo la qualifica ONLUS ex D.lgs. 460/97.

La *Fondazione* è senza scopo di lucro, ha durata indeterminata e svolge attività socio sanitaria e assistenziale verso persone fragili, in particolare modo verso persone anziane non autosufficienti.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante della *Fondazione* per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso, con la direzione generale e amministrativa, nonché con il professionista incaricato alla gestione contabile fiscale della *Fondazione*. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la conseguente documentazione della *Fondazione* che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2024 e al 30 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117 del 6 marzo 2020.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:



[Handwritten signature]

- ✓ metodi patrimoniali
- ✓ metodi reddituali
- ✓ metodi misti patrimoniali/reddituali
- ✓ metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio della *Fondazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel *RUNTS* quale ente con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della *Fondazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificata ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto della *Fondazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2025

La situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2025 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO		30/11/2025	31/12/2024
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
	I - Immobilizzazioni immateriali	274.260	330.691
	II - Immobilizzazioni materiali	975.217	988.255
	III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	1.249.477	1.318.946
C)	Attivo circolante		
	I - Rimanenze	37.589	78.205
	II - Crediti	516.290	638.903
	III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	1.533.705	1.533.705
	IV - Disponibilità liquide	1.841.658	1.454.261
	Totale attivo circolante (C)	3.929.242	3.705.074
D)	Ratei e risconti	14.151	7.575
	Totale attivo	5.192.870	5.031.595
PASSIVO		30/11/2025	31/12/2024
A)	Patrimonio netto	2.729.106	2.682.296
B)	Fondi per rischi ed oneri	782.447	782.447
C)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	658.516	666.796
D)	Debiti	1.014.503	892.139
E)	Ratei e risconti	8.298	7.917
	Totale passivo	5.192.870	5.031.595

Il patrimonio della *Fondazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 30 novembre 2025, ad un valore di € 2.729.106** pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

	Stima rettificata		Contabile	
	30/11/2025	Rettifiche	30/11/2025	31/12/2024
ATTIVO				
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	268.898	-5362	274.260	330.691
II - Immobilizzazioni materiali	975.217	0	975.217	988.255
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	1.244.115	5.362	1.249.477	1.318.946
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	114.888	0	37.589	78.205
II - Crediti	65.229	0	516.290	638.903
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	981.270	0	1.533.705	1.533.705
IV - Disponibilità liquide	1.997.472	0	1.841.658	1.454.261
Totale attivo circolante (C)	3.158.859	0	3.929.242	3.705.074
D) Ratei e risconti	-	0	14.151	7.575
Totale attivo	4.402.974	5.362	5.192.870	5.031.595
PASSIVO				
B) Fondi per rischi ed oneri	0	782.447	782.447	782.447
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	658.516	0	658.516	666.796
D) Debiti	1.014.503	0	1.014.503	892.139
E) Ratei e risconti	8.298	0	8.298	7.917
Totale passivo	1.681.317	782.447	2.463.764	2.349.299
		Totale rettifiche		
		787.809		

Il patrimonio netto rettificato, pertanto, si determina come segue:

+ patrimonio netto contabile	€ + 2.729.106
+/- rettifiche patrimoniali	€ - 787.809
= patrimonio netto rettificato	€ + 1.941.297

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio della *Fondazione* un valore di € 1.941.297.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 1.941.297,

arrotondato ad € 1.940.000

il valore del **Patrimonio** della *Fondazione* è di € 1,94 milioni; l'intero patrimonio della *Fondazione* è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto Dott. Marco Petrillo, nato a Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C1391, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il **patrimonio netto** della *Fondazione G. Moroni onlus*, codice fiscale 81009930124 partita iva 01364330124, con sede in Castellanza (Va) in via Cardinal Ferrari n. 4, alla data del 30 novembre 2025 è pari ad € 1,94 milioni (unmilionenovecentoquarantamila/00), e non è, comunque, inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 30.000 (trentamilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Milano, 21 gennaio 2026

(Marco Petrillo)

Marco Petrillo

Giuseppe...



N. 18612 di Repertorio

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di gennaio.

In Busto Arsizio, nel mio studio in Viale Duca D'Aosta n. 16

Avanti a me Dott.ssa ANNA RITA COLOMBO, Notaio in Busto Arsizio, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparso:

PETRILLO dott. MARCO, nato a Castellanza il giorno 3 aprile 1973, con studio professionale in Castellanza, viale Don Minzoni n. 39, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 149105 con Decreto Ministeriale n. 6 del 22/01/2009, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento ai sensi dell'art.1 n.4 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente che presta quindi giuramento di rito, ripetendo la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità."


Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su un mezzo foglio del quale occupa una facciata intera sin qui e da me letto al comparente che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle

ore diciassette

Marco Petullo

[Handwritten signature of Anna Rita Colombo]





STATUTO

FONDAZIONE GIULIO MORONI ETS

1. Denominazione

L'Opera Pia "Casa di Riposo" con sede in Castellanza è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. del 23 marzo 1960.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/15313 del 28/11/2003 l'IPAB denominata "Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni" è stata trasformata in Fondazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile in base alla Legge Regionale n. 1/2003 e del Regolamento Regionale di Attuazione n. 11 del 4/06/2003.

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE GIULIO MORONI ETS".

2. Sede

La Fondazione ha sede a Castellanza (VA) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Possono essere istituite sedi secondarie, uffici e centri multiservizi in Italia e all'estero.

3. Scopi Istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione svolge le proprie attività a favore di persone anziane in stato di bisogno o in condizioni di fragilità o di non autosufficienza anche parziale nell'obiettivo della presa in carico personalizzata e della continuità assistenziale.

La Fondazione fornisce valutazione, accoglimento e soddisfacimento dei bisogni delle persone assistite ed intende mantenere il miglior livello possibile di qualità della vita nella tutela dei diritti soggettivi, della dignità e dell'integrità della persona sia come individuo, sia nelle relazioni familiari, comunitarie e sociali, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli al pieno sviluppo della persona.

La Fondazione opera come realtà multiservizi nel rispetto delle normative vigenti e degli standard previsti, adegua le proprie unità di offerta alle esigenze ed ai bisogni individuati sul territorio e valorizza le risorse umane nel rispetto di criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e perseguendo l'equilibrio tra entrate ed uscite tenendo conto delle fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico.

La Fondazione individua e promuove un sistema di rete nei servizi e nell'erogazione delle prestazioni.

La Fondazione valuta con priorità il soddisfacimento dei bisogni degli anziani residenti a Castellanza secondo i criteri della complessità della presa in carico, della personalizzazione delle cure e tenuto conto della pluralità dei servizi erogati.

La Fondazione può collaborare e stipulare convenzioni, accordi e redigere programmi con enti pubblici e privati e con soggetti che perseguono scopi analoghi o comunque correlati e strumentali a quelli della Fondazione stessa stabilendo opportune forme di rete, convenzionamento, partecipazione e cooperazione. La Fondazione può partecipare, nell'ambito del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore da parte delle amministrazioni pubbliche, alle forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento.

La Fondazione nello svolgimento della sua attività istituzionale sensibilizza la comunità per una crescita culturale e per promuovere forme di sostegno nel settore sociale e socio-sanitario.

Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.

117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione potrà partecipare a reti associative e altre associazioni di secondo livello.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, riconoscendo la funzione sociale del volontariato e favorendone l'apporto.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo

personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai beni mobili e immobili che appartengono alla Fondazione, come risultanti dalla relazione di stima del 21 gennaio 2026 del valore di Euro 1.940.000,00 (unmilionenovecentoquarantamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante acquisti e/o conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altri diritti e/o utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio sarà gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa.

I principali proventi e le principali entrate della Fondazione sono:

- le rette e corrispettivi degli utenti;
- i contributi e corrispettivi derivanti e/o correlati all'assistenza sociale e socio-sanitaria ed alle attività svolte;
- i corrispettivi delle prestazioni e dei servizi erogati;
- i corrispettivi derivanti dalle attività diverse;
- i contributi di persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private;
- i proventi, erogazioni, lasciti, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- i redditi derivanti dal patrimonio.

5. Organi e Uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei

conti.

Sono Uffici della Fondazione il Direttore Generale ed il Segretario.

6. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sette componenti così composto:

- quattro componenti nominati dal Sindaco del Comune di Castellanza;
- due componenti nominati dalla società Cantoni I.T.C. S.P.A;
- il Parroco di Castellanza o altro componente dallo stesso nominato;

con espresso richiamo per i componenti di nomina della pubblica amministrazione, del disposto dell'art. 4, secondo comma (parte finale), del D. Lgs. n. 117/2017. Il Presidente è nominato dal Consiglio stesso tra i propri componenti alla sua prima riunione.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti anche un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Entrambe le nomine avvengono con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

7. Cessazione dalla carica

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni; inoltre decadono in caso di mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

8. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, o del maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che su iniziativa del Presidente, deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario con funzioni verbalizzanti.

Per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti e con votazione palese salvo quanto previsto all'art. 6.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni, regolarmente tenuti e trascritti in apposito libro delle adunanze, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche median-

te mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9. Rimborsi spese

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

10. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per raggiungere gli scopi istituzionali, esclusi quelli attribuiti ad altri dal presente Statuto o quelli appositamente delegati a qualcuno dei suoi componenti.

Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a delegare specifici poteri individuati con deliberazione che ne determina i limiti ad uno o più dei suoi membri. Non possono comunque essere delegate le seguenti attribuzioni:

- approvazione del programma annuale di gestione e della pianta organica;
- approvazione del bilancio;
- modifiche allo Statuto;
- approvazione di progetti di lavori edilizi;
- disciplina delle rette e tariffe;
- contrazione di mutui;
- atti relativi al patrimonio immobiliare.

11. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutte le deliberazioni assunte. Esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio con deliberazione che ne determina i limiti.

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica che deve avvenire nella prima seduta successiva del Consiglio.

Gli atti adottati in sostituzione del Consiglio di Amministrazione non possono riguardare quelli non delegabili di cui all'articolo 10.

12. Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti.

Qualora l'Associazione non dovesse provvedere per qualsiasi causa entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, il Revisore sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Busto Arsizio.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti e partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione Legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

14. Il Direttore

La Fondazione ha un Direttore, non facente parte del Consiglio, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ad esso compete la responsabilità della gestione della Fondazione, che deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Dirige il personale, predispone il programma annuale da sottoporre al Consiglio prima dell'inizio dell'esercizio e la relazione sul consuntivo dell'attività, ha la supervisione delle procedure amministrative inerenti in particolare le forniture di beni e di servizi che devono essere effettuate - salvo casi motivati - previa documentata indagine di mercato e delle procedure di assunzione del personale che devono essere effettuate - salvo casi motivati - mediante selezione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento al Direttore di procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Direttore ha compiti propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione

e può effettuare spese entro il limite deliberato dal Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendiconto.

15. Il Segretario

La Fondazione ha un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale dipendente.

Cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Cura la gestione giuridica del personale e collabora con il Direttore nel perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

16. Regolamento Interno e di Organizzazione

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione, l'organizzazione, l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione sono disciplinati da appositi Regolamenti.

17. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio, o maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali devono essere innanzitutto impiegati per la sostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale di qualunque rapporto.

18. Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

19. Norme finali

La Fondazione ha durata illimitata.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: MARIA COTTINO

F.to: ANNA RITA COLOMBO NOTAIO

Copia conforme su supporto informatico dell'originale su
supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, che si rila-
scia per gli usi consentiti.

F.TO ANNA RITA COLOMBO NOTAIO